

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2015**  
**575/2015/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE QVD DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE PER IL 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 novembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il disegno di legge concorrenza, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" AC 3012 (di seguito: ddl concorrenza 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 462/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 462/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 550/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 550/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 597/2014/R/com (di seguito: deliberazione 597/2014/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 271/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 133/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 133/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (di seguito: TISG);
- il primo Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TI *unbundling*);
- il secondo Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione 24 settembre 2015 449/2015/R/gas, recante “Mercato del gas naturale: revisione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio” (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2015 514/2015/R/eel, recante “Revisione dei prezzi e delle componenti per la commercializzazione al dettaglio – PCV e RCV”;
- la comunicazione della Direzione Mercati 27 febbraio 2015, prot. Autorità 7055 (di seguito: comunicazione 27 febbraio 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi*”;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico,

- L'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 "per i soli clienti domestici";
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti che usufruiscono di tale servizio; dette condizioni economiche comprendono, tra l'altro, la componente *QVD* relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
  - in particolare, anche a valle della riforma delle condizioni economiche, attuata con la deliberazione 196/2013/R/gas, la componente *QVD* risulta:
    - differenziata per tipologia di clienti finali, tra PDR nella titolarità di un cliente domestico (di seguito: clienti domestici) e PDR relativi a un condominio con uso domestico e consumi annui inferiori a 200.000 Smc (di seguito: condomini con uso domestico);
    - articolata in una quota fissa, di maggiore peso, e in una quota variabile, di entità inferiore;
    - aggiornata con cadenza:
      - a) annuale, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi connessi alla morosità dei clienti finali;
      - b) biennale, per quanto riguarda il riconoscimento dei costi diversi da quelli di cui alla lettera a);
  - con la deliberazione 462/2014/R/gas l'Autorità è intervenuta:
    - aggiornando il livello della componente *QVD* a partire dall'1 gennaio 2015;
    - prospettando una revisione dell'articolazione di detta componente per trasferire dalla quota fissa alla quota variabile la copertura degli oneri connessi alla morosità dei clienti finali;
    - prevedendo che in merito a detta revisione dell'articolazione gli operatori potessero inviare eventuali osservazioni e valutazioni di impatto, al fine di confermare tale decisione con riferimento ai valori in vigore dall'1 gennaio 2015;
  - anche alla luce di quanto sopra, con la deliberazione 550/2014/R/gas l'Autorità ha:
    - definito i valori della componente *QVD* in vigore dall'1 gennaio 2015, rivedendo l'iniziale orientamento relativo alla copertura dei costi connessi alla morosità mediante la quota variabile della componente *QVD* e mantenendone pertanto il riconoscimento in quota fissa;
    - avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'aggiornamento della componente *QVD* e della sua articolazione, a decorrere dall'anno termico 2015-2016.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito del procedimento, di cui alla deliberazione 550/2014/R/gas, è stato emanato il documento per la consultazione 449/2015/R/gas, recante gli orientamenti dell'Autorità in tema di quantificazione della componente *QVD*, ai fini dell'aggiornamento previsto dall'articolo 7 del TIVG;
- in particolare, il documento per la consultazione 449/2015/R/gas illustra:

- a) i criteri per la quantificazione del costo riconosciuto attraverso la componente *QVD*, descrivendo:
- i. i dati utilizzati per la suddetta quantificazione, riferiti a un insieme di venditori che servono più di 100.000 clienti finali e in regola con gli adempimenti previsti dalla disciplina *unbundling* dell'Autorità (di seguito: campione);
  - ii. le modalità di riconoscimento dei costi operativi, distinguendo tra gli oneri relativi alla morosità dei clienti finali e gli altri costi operativi, tra i quali sono inclusi anche i costi connessi alla gestione dei casi di ritardo o di mancato pagamento;
  - iii. le modalità di quantificazione del capitale investito netto e della sua remunerazione;
- b) i livelli della componente *QVD*:
- i. dettagliando le modalità di attribuzione dei costi alle diverse tipologie di clienti finali;
  - ii. descrivendo le modalità per la definizione dell'articolazione della componente in questione tra quota fissa e quota variabile;
  - iii. valutando l'eventuale previsione di procedere a una differenziazione territoriale della componente *QVD* per tenere conto del diverso impatto della morosità dei clienti finali;
- c) i criteri di aggiornamento della componente *QVD*:
- con riferimento al campione (*lettera a), punto i.*), esso rappresenta circa l'83% dei PDR e circa il 79% dei volumi relativi ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico presenti in Italia, siano essi serviti in tutela o sul mercato libero;
  - come evidenziato nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas, con comunicazione 27 febbraio 2015 è stata trasmessa ai venditori del campione una richiesta dati riguardante:
    - grandezze quantitative relative ai clienti finali serviti;
    - dati economici e patrimoniali dell'anno 2013, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TI *unbundling*, e i dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2014;
    - informazioni relative alla morosità dei clienti finali al fine di valutare il mancato incasso delle fatture emesse nei loro confronti e di acquisire informazioni circa le procedure di gestione e di recupero del credito messe in atto in relazione agli importi non incassati;
  - i dati richiesti sarebbero dovuti pervenire entro il 31 marzo 2015, tuttavia a valle delle esigenze di proroga manifestate da quasi tutti i soggetti, le informazioni sono state rese disponibili, in maniera completa da parte del complesso degli operatori, solamente nel corso del mese di maggio 2015;
  - con riferimento al riconoscimento degli oneri relativi alla morosità (*lettera a), punto ii.*), il documento per la consultazione 449/2015/R/gas, cui si rimanda per maggiori dettagli:

- analizza i valori di *unpaid ratio* riferiti al fatturato del periodo marzo 2012 – febbraio 2013 e al relativo incasso trascorsi 24 mesi (marzo 2014 – febbraio 2015), rilevando:
  - o un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 2,43%, relativo a quanto fatturato sia ai clienti serviti in regime di mercato libero che in tutela;
  - o un andamento complessivamente crescente rispetto alla precedente rilevazione, determinato di fatto dai clienti serviti nel mercato libero, mentre l'*unpaid ratio* dei clienti serviti a condizioni di tutela risulta sostanzialmente stabile;
  - o livelli di *unpaid ratio* medi differenziati nelle singole regioni;
  - o una maggiore incidenza del fenomeno della morosità nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane, per cui le prime mostrano un *unpaid ratio* pari a 2,88%, a fronte di un valore di 2,19% rilevato per le seconde;
- indica le modalità di determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto, da un lato confermando, come già fatto nelle precedenti determinazioni della componente *QVD*, una metodologia volta a incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, dall'altro tenendo in considerazione anche le caratteristiche dei misuratori, in termini di accessibilità o meno dei medesimi, che rivestono un ruolo rilevante nel successo delle suddette politiche; in particolare, la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto avviene, a livello regionale, in maniera differenziata tra le aree urbane e le aree non urbane, ipotizzando una maggiore diffusione nelle prime dei misuratori non accessibili;
- individua il livello medio nazionale di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 2,34%, sottolineando al contempo l'opportunità di:
  - o valutare l'implementazione di modalità di determinazione della componente *QVD* maggiormente in grado di trasmettere il corretto segnale di prezzo connesso all'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio, attraverso una differenziazione territoriale della suddetta componente in ragione delle evidenze rilevate circa il diverso impatto del fenomeno della morosità a livello regionale;
  - o prevedere che detta differenziazione sia definita in base agli ambiti previsti per la tariffa di distribuzione del gas naturale, al fine di minimizzare l'impatto di tale intervento in termini di costi di gestione e di facilitarne l'implementazione;
- relativamente al riconoscimento degli altri costi operativi (*lettera a), punto ii., ultima parte*), nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas:
  - la quantificazione del livello dei costi riconosciuti è effettuata considerando:
    - o i valori di bilancio consuntivo riferiti all'anno 2013, a disposizione dell'Autorità in virtù del TI *unbundling*, relativi all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale, comparto di vendita ai clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno, così come rettificati in base alle informazioni trasmesse dagli operatori nell'ambito della richiesta dati;

- i dati di pre-consuntivo relativi all'anno 2014 comunicati nell'ambito della richiesta dati, al fine di determinare l'ammontare dei costi sostenuti per servire i soli clienti aventi diritto al servizio di tutela;
- i costi tipici dell'attività di commercializzazione, secondo la metodologia illustrata nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas a cui si rimanda per maggiori dettagli, ed escludendo prudenzialmente gli operatori che mostravano valori di costo unitario ampiamente inferiori alla media;
- il livello dei costi riconosciuti dei clienti aventi diritto al servizio di tutela è stato determinato attribuendo ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico circa l'80% dei costi totali relativi all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale, comparto di vendita ai clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno e tale percentuale è stata definita considerando i dati di pre-consuntivo dell'anno 2014;
- in relazione alle modalità di quantificazione del capitale investito e alla sua remunerazione (*lettera a), punto iii.*), il documento per la consultazione 449/2015/R/gas:
  - presuppone la sostanziale coincidenza, nel caso di imprese di vendita di gas naturale, del capitale investito netto (CIN) con il capitale circolante netto (CCN);
  - illustra l'adozione, in linea con quanto fatto anche per gli esercenti la maggior tutela del settore dell'energia elettrica, di una metodologia di quantificazione parametrica del CCN, stabilendo in particolare che esso sia definito in base alla stima dell'esigenza di cassa cui un venditore deve far fronte nell'ambito della propria attività di vendita, dati il livello degli importi fatturati e i tempi di esposizione media tra il saldo delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e l'incasso delle fatture da parte dei clienti finali;
  - quantifica l'esposizione media di cui al precedente alinea in 43 giorni, secondo una metodologia dettagliata nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas, cui si rimanda per maggiori dettagli;
  - descrive le modalità di determinazione della remunerazione del CIN prevedendo che:
    - la remunerazione sia definita, in continuità con quanto già avviene, mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (di seguito: WACC), evidenziando al contempo l'esigenza di valutare la necessità di ulteriori interventi in coerenza con l'evoluzione dei meccanismi di remunerazione dei servizi infrastrutturali a valle del procedimento di cui alla deliberazione 597/2014/R/com;
    - la fissazione del tasso da riconoscere abbia ad oggetto il valore nominale del medesimo e sia posto pari all'8%;
    - sia introdotto un riconoscimento separato, determinato a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, dell'importo relativo alla copertura dell'IRAP, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;

- per quanto riguarda, infine, i livelli della componente *QVD* (*lettera b*)), il documento per la consultazione 449/2015/R/gas:
  - effettua le seguenti ipotesi alternative circa l'attribuzione dei costi alle diverse tipologie di clienti finali (*lettera b*), *punto i.*):
    - mantenimento delle attuali modalità che prevedono l'attribuzione del 97% del costo riconosciuto ai clienti domestici e del restante 3% ai condomini con uso domestico (ipotesi A);
    - attribuzione fatta a partire dalle informazioni rese disponibili dal campione e relative ai valori pre-consuntivi dei costi dell'anno 2014, in base a cui si prevede l'attribuzione del 95% del costo riconosciuto ai clienti domestici e del restante 5% ai condomini con uso domestico (ipotesi B);
  - prevede, relativamente all'articolazione tra quota fissa e quota variabile (*lettera b*), *punto ii.*), di mantenere il valore della quota variabile pari a quello attualmente vigente, al fine di effettuare specifici ulteriori approfondimenti volti a valutare l'effettiva correlazione delle voci di costo relative all'acquisizione dei clienti finali e al *marketing* ai volumi erogati;
  - riporta i livelli della componente *QVD* definiti sulla base delle suddette ipotesi e prospetta l'eventuale differenziazione territoriale della componente (*lettera b*), *punto iii.*);
- in relazione ai criteri di aggiornamento della componente *QVD*, prospetta che:
  - i nuovi livelli della componente *QVD* trovino applicazione a partire dall'1 gennaio 2016;
  - tali livelli vengano aggiornati con le modalità previste dall'articolo 7 del TIVG, prevedendo al contempo che, con riferimento al primo aggiornamento annuale della componente *QVD*, possa essere aggiornata anche la parte relativa alla remunerazione del CIN, a fine di valutare la necessità di ulteriori interventi in coerenza con l'evoluzione dei meccanismi di remunerazione dei servizi infrastrutturali.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- in risposta alla consultazione sono pervenute 16 osservazioni, riconducibili a operatori che svolgono direttamente l'attività di vendita al dettaglio e alle loro associazioni, tra questi, due operatori rispondono anche per conto di più società, e a un consorzio facente capo ad un'associazione rappresentativa delle PMI; non sono invece pervenute osservazioni da parte di associazioni rappresentative dei clienti finali domestici;
- è stato manifestato un generale apprezzamento per il documento per la consultazione 449/2015/R/gas, soprattutto in relazione all'illustrazione della metodologia di quantificazione della componente *QVD*;
- con riferimento al riconoscimento degli oneri relativi alla morosità (*lettera a*), *punto ii.*), dalle osservazioni sono emersi:

- pareri discordanti riguardo alla metodologia di quantificazione dell'*unpaid ratio* prospettata nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas; in particolare, fra i soggetti che non hanno condiviso le suddette modalità:
  - o molti ritengono che si dovrebbe utilizzare il valore dichiarato dagli operatori, in quanto non risulta corretto escludere i venditori con livelli di *unpaid ratio* superiori alla media, dal momento che tali valori sarebbero principalmente determinati da fattori esogeni o da caratteristiche specifiche dei portafogli degli operatori analizzati;
  - o un operatore ritiene che il livello non rifletta i reali oneri connessi alla morosità sostenuti dalle società di vendita attive sul mercato libero dal momento che esso è determinato con riferimento anche al servizio di tutela;
  - o un'associazione reputa che dovrebbe essere considerata una valutazione dell'*unpaid ratio* a 12 mesi (e non a 24 mesi) per cogliere dinamiche più attuali del fenomeno;
- posizioni divergenti circa l'eventuale differenziazione territoriale della componente *QVD* per tenere conto della diversa incidenza del fenomeno della morosità; in particolare:
  - o la maggioranza dei rispondenti ha espresso una posizione contraria alla suddetta differenziazione evidenziando come l'articolazione territoriale premierebbe gli operatori meno efficienti e penalizzerebbe quelli più efficienti, ed introdurrebbe un elemento di potenziale discriminazione tra gli operatori che operano prevalentemente in aree del paese più virtuose; alcuni soggetti hanno ritenuto più corretta una socializzazione su scala nazionale dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di alcuni cattivi pagatori, così da attutirne l'impatto complessivo sul singolo consumatore buon pagatore, specie nei casi in cui questi si trovi in una zona con maggiore incidenza della morosità;
  - o altri operatori, pur condividendo la proposta in linea di principio, hanno ritenuto non opportuna la differenziazione territoriale in quanto comporterebbe, per le imprese che operano nelle zone a maggiore morosità, l'innalzamento dei prezzi con un potenziale ulteriore impatto negativo sulla morosità stessa; sono emerse poi preoccupazioni circa il potenziale effetto a detrimento della concorrenza che un simile intervento potrebbe avere in taluni ambiti caratterizzati da una remunerazione più bassa e circa l'elevata complessità gestionale che esso comporta;
  - o alcuni rispondenti hanno indicato misure alternative alla differenziazione territoriale della componente *QVD* al fine di tenere comunque conto dell'esistenza di contesti caratterizzati da scostamenti anche significativi del valore dell'*unpaid ratio* effettivo rispetto a quello assunto per il calcolo della componente *QVD* applicata a livello nazionale; tra queste, è stata prospettata l'introduzione di un apposito meccanismo di compensazione a favore dei venditori che registrano elevati livelli di *unpaid ratio*;
- in aggiunta alle osservazioni sopra riportate, ancora in tema di differenziazione territoriale della componente *QVD*, quasi tutti gli operatori, ad eccezione di una

- associazione, hanno evidenziato come ciò comporterebbe comunque l'esigenza di adeguare i sistemi informatici con tempistiche non compatibili con l'entrata in vigore dei nuovi livelli, prevista all'1 gennaio 2016, per un operatore tali tempistiche sono invece compatibili con la data di decorrenza dei nuovi livelli; per un'associazione a fronte di tali costi, il beneficio della differenziazione territoriale della componente *QVD* sarebbe comunque limitato, trattandosi di una misura transitoria di breve durata, in ragione della rimozione della tutela attualmente prevista dal ddl concorrenza;
- con riferimento al riconoscimento degli altri costi operativi (*lettera a), punto ii. ultima parte*):
    - a livello generale sono state segnalate criticità legate all'utilizzo dei dati di pre-consuntivo dell'anno 2014 redatti in coerenza con la regolazione dell'*unbundling*; a parere di alcuni rispondenti, infatti, l'utilizzo dei suddetti dati comporta una potenziale sottostima dei costi operativi relativi ai clienti aventi diritto al servizio di tutela in ragione dell'utilizzo dei *driver* previsti dal TIUC per l'attribuzione dei costi indiretti;
    - è stato segnalato il sottodimensionamento, secondo alcuni operatori, dei costi di acquisizione dei clienti e dei costi di *marketing* in relazione alle ipotesi effettuate circa la durata media del rapporto contrattuale in essere con i clienti finali;
    - è stata infine segnalata l'esigenza di considerare ulteriori voci di costo connesse a:
      - le perdite di rete e il gas non contabilizzato, suggerendo l'introduzione di un riconoscimento forfettario;
      - l'aggravio economico relativo agli interventi in corso di implementazione derivanti da provvedimenti normativi o regolatori, quali a titolo di esempio quelli riguardanti il bonus sociale e la bolletta 2.0, non ancora rilevabili nei bilanci di esercizio degli operatori;
  - con riferimento alle modalità di quantificazione del CIN e alla sua remunerazione (*lettera a), punto iii.*), sono emerse:
    - una generale condivisione circa la quantificazione parametrica del CCN, sebbene alcuni operatori abbiano evidenziato la necessità di chiarire il trattamento dei costi relativi ai sistemi di *Information & Communication Technology* (di seguito: costi ICT);
    - segnalazioni relative al livello di esposizione media indicato nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas, tali per cui la maggior parte dei rispondenti, ad eccezione di uno, ritiene che non sia opportunamente tenuta in considerazione l'incidenza del ritardo dei pagamenti dei clienti finali nel calcolo di detta esposizione;
    - una generale condivisione circa la metodologia WACC per la determinazione del tasso da riconoscere, il livello indicato (8%) e le modalità di riconoscimento dell'IRAP;
  - per quanto riguarda, infine, i livelli della componente *QVD* (*lettera b*):
    - relativamente alle due ipotesi alternative circa l'attribuzione dei costi alle diverse tipologie di clienti finali (*lettera b), punto i.*) è emersa una maggiore

- preferenza per l'ipotesi di mantenimento delle attuali modalità di attribuzione (ipotesi A);
- rispetto ai valori indicati nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas e alla loro articolazione, sono pervenute osservazioni puntuali volte a incrementarne i livelli; in particolare, oltre alle ragioni di incremento derivanti dalle osservazioni sopra riportate:
    - un rispondente ha suggerito di incrementare la quota variabile per tenere conto della corretta quantificazione dei costi di acquisizione dei clienti finali;
    - un rispondente ha ritenuto opportuna una ulteriore revisione al rialzo del livello della componente *QVD* per i condomini con uso domestico attraverso una revisione della quota variabile; per contro altri soggetti hanno richiesto che siano incrementati i livelli della componente da applicare ai clienti domestici;
    - un rispondente ha sostenuto che gli oneri relativi alla morosità dovrebbero trovare copertura nella quota variabile, e non nella quota fissa, della componente *QVD*;
    - altri soggetti, infine, hanno sottolineato che i livelli della componente *QVD* dovrebbero essere opportunamente incrementati per tenere conto del mancato gettito per il IV trimestre 2015, dal momento che i livelli proposti saranno applicati dall'1 gennaio 2016;
  - per quanto riguarda l'aggiornamento della componente *QVD* (*lettera c*), alcuni operatori hanno manifestato preferenza per il mantenimento delle attuali modalità di aggiornamento, alcuni soggetti hanno poi segnalato criticità connesse a un aggiornamento dei costi operativi a partire dai dati di *unbundling* elaborati ai sensi del TIUC, stante le osservazioni già ricordate in merito ai *driver* previsti per l'attribuzione dei costi indiretti individuati da detto provvedimento.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in relazione al riconoscimento degli oneri per morosità (*lettera a*), *punto ii.*):
  - la metodologia utilizzata, adottata a valle di un apposito processo di consultazione e analoga a quanto viene fatto relativamente al settore elettrico, si basa sull'analisi del mancato incasso delle fatture trascorso un periodo di 24 mesi; tale intervallo di tempo rappresenta idealmente il periodo di tempo all'interno del quale le imprese possono mettere in pratica le proprie azioni di gestione e di recupero del credito e superato il quale la probabilità di incassare eventuali importi ancora dovuti risulta bassa e stabile; la considerazione di periodi più brevi comporterebbe pertanto il rischio di sovrastimare l'effettivo mancato incasso e il conseguente costo connesso alla morosità dei clienti finali;
  - la necessità di considerare le informazioni relative sia al servizio di tutela che al mercato libero discende dalla struttura del mercato della vendita di gas naturale,

- che prevede la possibilità di erogazione del servizio di tutela da parte di qualsiasi società operante nel mercato libero;
- l'opportunità di introdurre un percorso di efficientamento a mezzo della definizione dell'*unpaid ratio* da riconoscere, come peraltro già fatto nell'ambito delle precedenti determinazioni e nel settore elettrico, è coerente con l'obiettivo di stimolare l'efficienza dell'erogazione dei servizi; alcuni degli stessi operatori intervenuti in consultazione sembrano riconoscere peraltro l'esistenza di potenziali situazioni meno efficienti, ad esempio in relazione agli elevati tassi di *unpaid ratio* rilevati sul territorio;
  - l'introduzione di una componente differenziata territorialmente permetterebbe di trasmettere il corretto segnale al cliente finale; tuttavia appaiono meritevoli di attenzione le osservazioni pervenute in esito alla consultazione circa le criticità relative alla suddetta differenziazione; per contro, in un contesto di mantenimento della componente *QVD* non differenziata territorialmente, l'introduzione di un meccanismo di compensazione a favore dei venditori che registrano elevati livelli di *unpaid ratio* similmente a quanto fatto per il servizio di maggior tutela dell'energia elettrica non sarebbe una misura percorribile in quanto, diversamente dal citato settore elettrico, il servizio di tutela del gas naturale non comporta un obbligo di servizio da parte del venditore nei confronti del cliente finale;
  - con riferimento al riconoscimento degli altri costi operativi (*lettera a*), *punto ii. ultima parte*):
    - i *driver* attualmente previsti dalla disciplina dell'*unbundling* dell'Autorità sono stati definiti dal TIUC a valle di un apposito processo di consultazione nell'ambito del quale erano emerse criticità in relazione al ricorso a *driver* di attribuzione alternativi, quali il numero di fatture emesse;
    - i conti annuali separati redatti secondo la disciplina *unbundling* dell'Autorità costituiscono ai fini regolatori una base di dati certificata anche perché soggetti a revisione contabile da parte del soggetto che effettua la revisione legale del bilancio di esercizio;
    - l'analisi dei dati di consuntivo dell'anno 2014, nel frattempo divenuti disponibili, mostrerebbe un'attribuzione ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico pari a circa l'83% dei costi totali relativi all'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale, comparto di vendita ai clienti di piccole dimensioni, connessi alle reti di distribuzione e con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/anno;
    - per quanto concerne i costi di acquisizione dei clienti e i costi di *marketing* possono essere ritenute condivisibili le osservazioni formulate in merito alla durata media del rapporto contrattuale, inoltre risulterebbe opportuno rivedere la loro determinazione anche in coerenza con quanto fatto per il settore dell'energia elettrica;
    - i costi sostenuti dagli operatori anche in relazione ai costi connessi agli interventi derivanti da provvedimenti normativi o regolatori devono trovare opportuna copertura nell'ambito della determinazione della componente *QVD*,

- tuttavia in relazione a interventi in corso di implementazione, quali quelli segnalati in risposta alla consultazione, risulta al momento non fattibile un loro riconoscimento in assenza di una adeguata evidenza contabile della loro entità;
- per quanto riguarda le perdite di rete e il gas non contabilizzato, le osservazioni pervenute nell'ambito del documento per la consultazione 449/2015/R/gas risultano in linea con quanto rilevato anche in occasione dell'aggiornamento della componente *CCR* operato con la deliberazione 133/2015/R/gas, la quale ha rimandato eventuali valutazioni in tal senso a valle di opportuni approfondimenti, anche alla luce degli esiti della sessione di aggiustamento operata dal responsabile del bilanciamento ai sensi del TISG, esiti che risultano al momento sospesi in funzione della deliberazione 276/2015/R/gas;
  - per quanto riguarda le modalità di quantificazione del CIN e la sua remunerazione (*lettera a*), *punto iii.*):
    - la differenza tra le passività e le attività dello stato patrimoniale del campione, al netto delle voci incluse nel computo del CCN, risulta complessivamente negativa; i costi ICT sono peraltro considerati mediante il riconoscimento, all'interno dei costi operativi diversi dalla morosità, della relativa quota di ammortamento;
    - l'esposizione media del venditore, come indicato al capitolo 2, punto 2.46 del documento per la consultazione 449/2015/R/gas, è definita tenendo in considerazione anche l'incidenza del ritardo dei pagamenti dei clienti finali, fermo restando che la maggiore necessità di cassa che si determina in questi casi è quantificata tenendo conto della frequenza con cui tali ritardi hanno luogo; al riguardo possono essere opportunamente tenute in considerazione le osservazioni pervenute finalizzate a incrementare l'esposizione media per aumentare l'incidenza del ritardo dei pagamenti, anche per un migliore allineamento alla metodologia utilizzata per il settore elettrico; ciò comporta una quantificazione dell'esposizione media pari a 49 giorni;
  - per quanto concerne, infine, i livelli della componente *QVD* (*lettera b*) i valori in vigore all'1 gennaio 2016:
    - devono essere adeguati per tenere conto di quanto sopra illustrato, in particolare con riferimento al peso attribuibile ai clienti aventi diritto al servizio di tutela sulla base dei dati di consuntivo dell'anno 2014, al riconoscimento dei costi di acquisizione dei clienti e i costi di *marketing* e alla nuova quantificazione dell'esposizione media;
    - tengono conto della preferenza espressa in sede di consultazione per l'Ipotesi A relativa al mantenimento delle attuali modalità di attribuzione dei costi alle diverse tipologie di clienti finali;
  - in relazione all'aggiornamento della componente *QVD* (*lettera c*):
    - risulta maggiormente compatibile con la disponibilità di dati contabili aggiornati, in ragione delle tempistiche relative alla messa a disposizione dell'Autorità dei conti annuali separati, la previsione che l'aggiornamento avvenga con riferimento all'anno solare;

- in generale un aggiornamento annuale, condotto in linea con i criteri illustrati nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas, del complesso delle voci che concorrono alla determinazione della componente *QVD* può permettere di intercettare con maggiore tempestività le variazioni di costo degli operatori, anche per tenere conto degli aspetti emersi nell'ambito della consultazione e della possibile evoluzione futura dei regimi di tutela.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare i livelli della componente *QVD*, prevedendo che quanto inizialmente proposto nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas sia adeguato per tenere conto degli interventi relativi al peso attribuibile ai clienti aventi diritto al servizio di tutela sulla base dei dati di consuntivo dell'anno 2014, al riconoscimento dei costi di acquisizione dei clienti e i costi di *marketing* e alla nuova quantificazione dell'esposizione media;
- modificare il TIVG, prevedendo che l'aggiornamento della componente *QVD* abbia luogo con cadenza annuale, con riferimento a tutte le voci di costo che concorrono alla sua determinazione, in linea con i criteri illustrati nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas;
- prevedere che i valori della componente *QVD* siano aggiornati con effetto dall'1 gennaio 2016

**DELIBERA**

***Articolo 1***

*Aggiornamento della componente QVD*

1. A partire dall'1 gennaio 2016, il TIVG è modificato nei termini di seguito indicati:
  - a. il comma 7.2 è sostituito dal seguente comma:

“7.2 I valori della componente *QVD* sono aggiornati dall'Autorità con cadenza annuale con efficacia dall'1 gennaio di ogni anno a cui si riferiscono.”;
  - b. al comma 7.4, dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo:

“Le informazioni di cui alle precedenti lettere saranno altresì richieste distinguendo tra aree urbane, intese come i comuni capoluogo di provincia, e aree non urbane.”;
  - c. la tabella 1 è sostituita dalla seguente tabella 1:

**Tabella 1: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)**

		PDR nella titolarità di un cliente domestico	PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	PDR per usi diversi < 50.000 Smc
<b>da 1 luglio 2009 a 31 dicembre 2011</b>	€punto riconsegna/anno	36,82	36,82	36,82	36,82
	c€mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
<b>da 1 gennaio 2012 a 30 settembre 2013</b>	€punto riconsegna/anno	40,34	55,40	55,40	55,40
	c€mc	0,4800	0,4800	0,4800	0,4800
<b>da 1 ottobre 2013 a 31 dicembre 2014</b>	€punto riconsegna/anno	57,35	75,32	*	*
	c€mc	0,7946	0,7946	*	*
<b>Da 1 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015</b>	€punto riconsegna/anno	57,76	75,86	*	*
	c€mc	0,7946	0,7946	*	*
<b>Da 1 gennaio 2016</b>	€punto riconsegna/anno	58,83	77,26	*	*
	c€mc	0,7946	0,7946	*	*

\*A seguito dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, hanno diritto al servizio di tutela di cui all'articolo 3 i clienti finali con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 4.1, lettera a) e lettera b).

## **Articolo 2** *Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*